

Convenzione per Consulenze di Cardiologia Pediatrica**TRA**

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Trivelli**

E

L' Azienda Sanitaria Locale di Verbano Cusio Ossola (di seguito indicato come "A.S.L. V.C.O.") con sede in Omegna(VB), indirizzo Via Mazzini 117 - C.F. e P. IVA 00634880033 - rappresentata dal Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni, appartenente alla S.O.C. Affari Generali, legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n°.290 del 12.05.2017, **Dott.ssa Anna Rosa Bellotti**

PREMESSO CHE

- L'A.S.L. V.C.O ha manifestato con note del 01/12/2017 e 02/02/2018, la necessità di attivare/rinnovare una convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche da svolgersi presso la propria sede e in favore della propria utenza quali:
 - consulenze di Cardiologia pediatrica;
- l'ASST Niguarda, attraverso la S.S.D. Cardiologia Pediatrica, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 55 e 58 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria del 8 giugno 2000;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento occasionale delle seguenti tipologie di **prestazioni**:

- consulenze specialistiche cardiologiche pediatriche: n 1 accesso/bimestre della durata di 3 ore/ accesso

Per l'attività di cui sopra verrà applicata la seguente **tariffazione**:

- € 60,00/ora più spese chilometriche (vedi tabella statistiche dell'energia prezzi medi nazionali mensili) vigenti al momento del trasferimento.

Art. 2 - Modalità operative

L'A.S.L. V.C.O si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato, con un preavviso di almeno 7 giorni, la data di accesso l'A.S.L. V.C.O e le prestazioni da effettuare.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri del l'A.S.L. V.C.O

L' A.S.L. V.C.O si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'ASST Niguarda, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.S.L. V.C.O con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

L'A.S.L. V.C.O assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'A.S.L. V.C.O

L'A.S.L. V.C.O trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione (**allegato 1**) dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione
- Orario di esecuzione
- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata: dal 01/01/2018 al 31/12/2019**

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

ALLEGATO A) alla deliberazione n. _____ del _____

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'A.S.L. V.C.O , e di cui gli Incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

L'ASST Niguarda vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n.196/2003 "Codice sulla privacy" e dal Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L'A.S.L. V.C.O e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'A.S.L. V.C.O

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ALLEGATO A) alla deliberazione n _____ del _____

A.S.L. Verbano Cusio Ossola
Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio
Convenzioni
Dott. Dott.ssa Anna Rosa Bellotti

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Trivelli

Data : _____

Data : _____

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.